

**CENTRO
STUDI
ODCEC
MILANO**

F | R | M | FACCHINI
ROSSI
MICHELUTTI
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

IL REGIME FISCALE DEI *TRUST* – IMPOSTE DIRETTE – CIRC. ADE N. 34/2022

STEFANO MASSAROTTO

MILANO, 29 NOVEMBRE 2022



Apporto/attribuzione beni in *trust*

Apporto beni in trust

- In caso di apporto di beni in *trust*:
 - Il **costo fiscalmente riconosciuto** dei beni in *trust* dipende dalla natura neutrale/realizzativa del trasferimento «*allo scopo di evitare salti d'imposta ai fini delle imposte sui redditi*» (Circ. AdE n. 34/2022)
 - Il trattamento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, dell'apporto di beni in *trust* dipende:
 - natura del disponente (imprenditore o privato)
 - tipologia di bene trasferito

Apporto/attribuzione *bankable asset*

- **Apporto** attività finanziarie (Circ. n. 34/2022):
 - Il **trasferimento di *bankable asset*** da un rapporto amministrato/gestito (*ex art. 6 o 7 del D.Lgs. n. 461/1997*) viene equiparato ad una **cessione a titolo oneroso**:
 - sebbene «*donazione definibile «a formazione progressiva»*», nessuna valorizzazione dell'esclusione da tassazione in uscita da regime amministrato laddove «*il trasferimento ... sia avvenuto per successione o donazione*»
 - Altri casi di realizzo assimilato in sede di apporto in *trust*: obbligazioni di cui al D.Lgs. n. 239/1996 e fondi comuni di investimento mobiliari
- **Attribuzione** a beneficiari di attività finanziarie (Circ. n. 34/2022 non risolutiva):
 - Anche l'attribuzione ai beneficiari di *bankable asset* da un rapporto amministrato/gestito (*ex art. 6 o 7 del D.Lgs. n. 461/1997*) viene equiparato ad una cessione a titolo oneroso



Trust commerciale

Trust commerciale

– Regime fiscale del *trust*:

- Reddito determinato secondo le regole in materia di reddito d'impresa, ivi incluse *participation exemption* e *dividend exemption*
- **Attribuzioni a beneficiari:**
 - per «*ragioni di ordine logico-sistematico*», assimilazione agli **utili da partecipazione** di cui all'art. 44, comma 1, lett. e) del TUIR
 - comprensibili le ragioni (anche di cautela fiscale), ma probabilmente manca la norma (tra l'altro, la nuova lett. g-*sexies*) risulterebbe pleonastica)

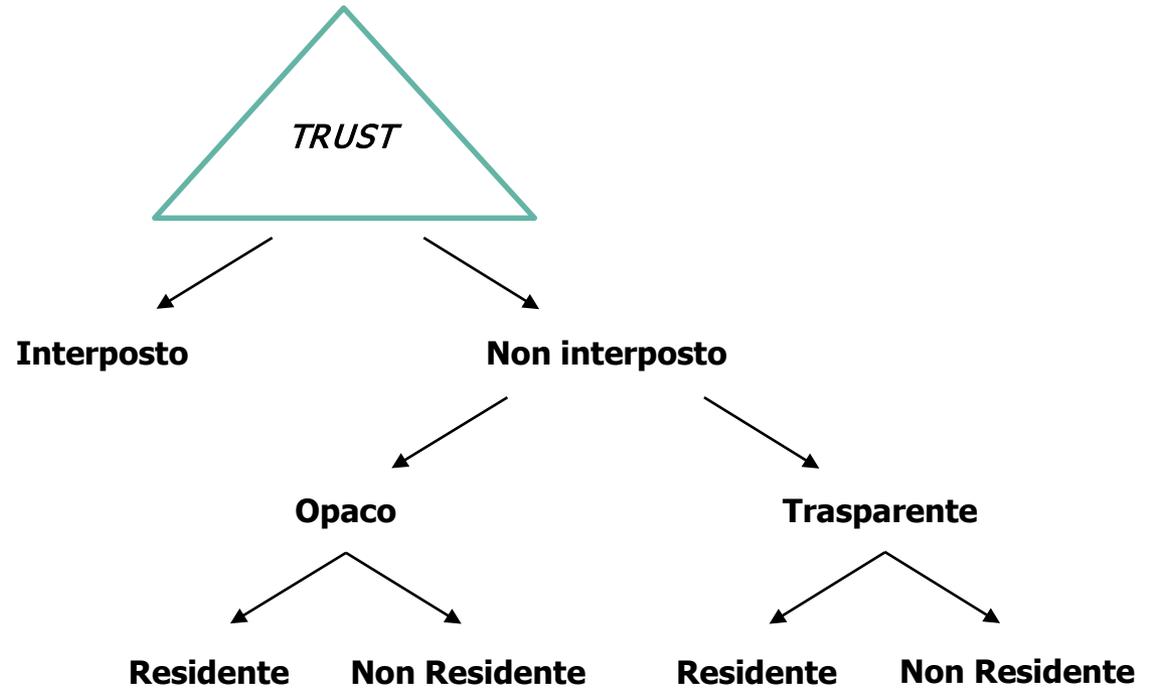
– Apporti in *trust*:

- Irrilevanza dell'apporto «*di beni diversi da quelli relativi all'impresa ... in capo al trust, sempreché lo stesso non si qualifichi commerciale*»:
 - coerenza con interpretazione che assimila i beneficiari a soci? (v. anche irrilevanza apporti *ex art.* 88, comma 4 in una Fondazione commerciale: R.I. n. 255/2019)



Il *trust* e la soggettività passiva

Soggettività passiva



(segue)



Soggettività passiva

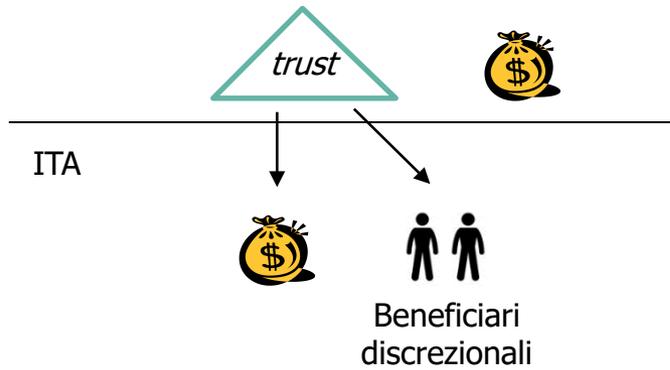
- *Trust* quale **autonomo soggetto di imposta IRES**, commerciale/non commerciale, residente/non residente, *ex art. 73 comma 2 T.U.I.R.*;
- ***Trust residente***: rilevano tutti i redditi ovunque prodotti
- ***Trust non residente***: rilevano i soli redditi prodotti in Italia, salvo i casi di:
 - ***trust trasparenti***: redditi imputati in ogni caso in capo ai beneficiari (a prescindere da percezione)
 - ***trust opachi «a fiscalità privilegiata»***: redditi di capitale tassati per cassa in capo ai beneficiari
 - in entrambi i casi «*rileva il reddito complessivamente prodotto dal trust non residente riferibile al beneficiario, indipendentemente dal rispetto del requisito di territorialità di cui all'articolo 23 del Tuir*» (Circ. n. 34/2022)

(segue)

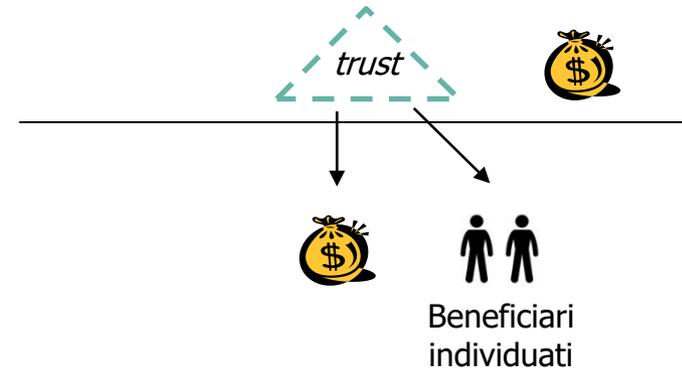


Soggettività passiva

Trust opaco



Trust trasparente



**Soggetti passivi i beneficiari?
(v. Circolare n. 34/E)**

(segue)





Trust a «fiscalità privilegiata»

Art. 13, D.L. N. 124/2019

- Modificato l'art. 44, comma 1, lett. *g-sexies*) del T.U.I.R.:
 - sono **redditi di capitale** anche «*i redditi corrisposti a residenti italiani da Trust e istituti aventi analogo contenuto stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis*»
- **Tassazione per «cassa»** quali redditi di capitale (**aliquota marginale IRPEF**) dei redditi distribuiti da "*trust e istituti aventi analogo contenuto*" (es. *Stiftung*)
 - tassazione compatibile con le **libertà fondamentali** stabilite in **ambito comunitario**
- **Efficacia temporale:**
 - Circ. n. 34/2022: «... *in coerenza con l'interpretazione fornita già con la citata circolare 61/E del 2010, le «attribuzioni» di reddito da parte del trust sono assoggettate ad imposizione in capo al beneficiario residente ai sensi della lettera g sexies) del comma 1 dell'articolo 44 del Tuir*»
 - Critica (cfr. Relazione illustrativa D.L. n. 124/2019 e Rel. Tecnica)

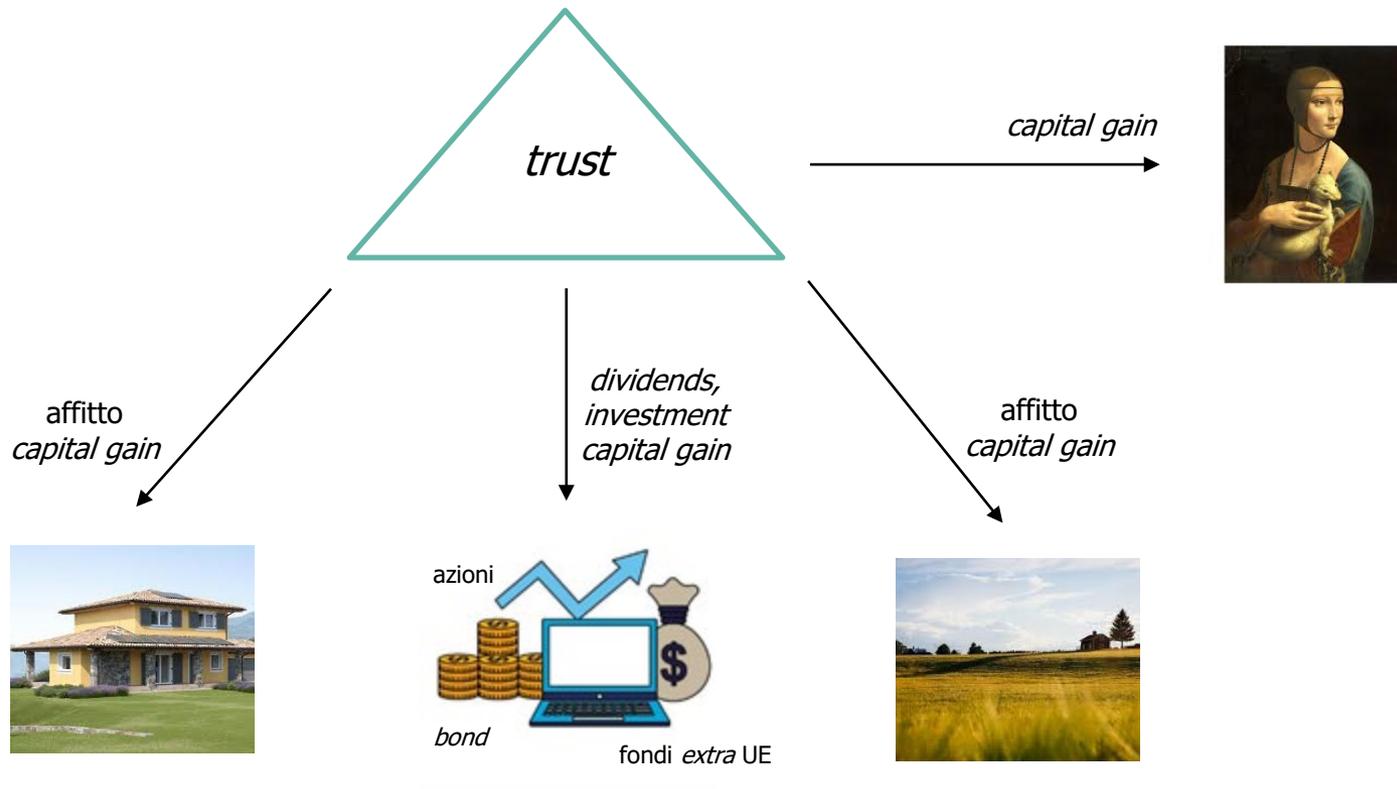
Tax Rate Test

- Circ. n. 34/2022:
 - riferimento alle «*indicazioni contenute nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 47-bis del Tuir, secondo cui .. si considerano a fiscalità privilegiata gli Stati e territori, per i quali «il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia»»* (24% in generale; 26% se esclusivamente *asset finanziari*)
 - «*si deve tener conto anche di eventuali regimi speciali applicabili al trust che, pur non incidendo direttamente sull'aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale»*
- **Criticità** del confronto nominale *tax rate* estero e domestico (***trust è ente non commerciale***):
 - può conseguire redditi secondo le diverse categorie del T.U.I.R.
 - diversi livelli di imposizione
 - basi imponibili *forfettarie*

(segue)



Tax Rate Test



(segue)
...

Tax Rate Test

- Assenza di chiarimenti su determinazione *tax rate* in tutti i casi in cui il *trust* si qualifica come soggetto fiscalmente trasparente: criteri analoghi a *partnership* ai fini CFC?
- Il confronto a livello di *tax rate* nominale porta a considerare «*a fiscalità privilegiata*» *trust* che in realtà non lo sono (ad es., *trust* con immobili posseduti da oltre 5 anni)
- Circ. n. 34/2022:
 - **non** è possibile far valere in sede di **interpello disapplicativo** che dalla costituzione del *trust* non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato
 - motivazione meramente «formale» (interpello limitato ai casi di «*detenzione diretta o indiretta di «partecipazioni»*»), tra l'altro in contrasto a quanto precisato in tema attribuzioni di *trust* opaco commerciale (utili da «*partecipazione*» ex art. 44, lett. e), T.U.I.R.)

Il luogo di stabilimento del *trust*

- Ai fini dell'individuazione dei *trust* «a fiscalità privilegiata», Circ. AdE n. 34/2022:
«il termine "stabiliti" utilizzato dal legislatore ... deve essere inteso con riferimento alla giurisdizione di residenza del trust in base alle relative regole, quale risultante al momento della «attribuzione» al beneficiario residente, fermo restando che il reddito distribuito sia stato tassato in capo al trust, al momento della produzione»
- Parrebbe quindi riferibilità ai **criteri specifici previsti dalla giurisdizione estera**
- Necessità di coordinamento del termine «stabilito» con i criteri di residenza estera (o esterovestizione) dei *trust* ex art. 73 del T.U.I.R.
- Inoltre in taluni passaggi la Circ. AdE n. 34/2022 parrebbe fare riferimento a concetti di «sede dell'amministrazione» e «oggetto principale» secondo la legislazione italiana (che potrebbero essere diversi – o interpretati diversamente – da quelli esteri)

Trust stabiliti in Stati UE/SEE

- Circ. AdE n. 34/2022: i **trust stabiliti in Stati UE/SEE** sono ricompresi tra quelli potenzialmente «*a fiscalità privilegiata*» (cfr. il caso dei *trust offshore* a Cipro)
- Art. 44, comma 1, lett. g-*sexies*) quale rinvio «parziale» all'art. 47-bis, ovvero sia esclusivamente per il criterio da applicare per stabilire quando un *trust* deve considerarsi «*a fiscalità privilegiata*» «*con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust*»
- In questo caso necessità di coordinamento con le **libertà fondamentali stabilite in ambito comunitario** (cfr. Causa C-646/15 e sentenze riunite E-3/13 e E-20/13 della Corte EFTA), per le entità che non rappresentano costruzioni di puro artificio

Determinazione del reddito capitale

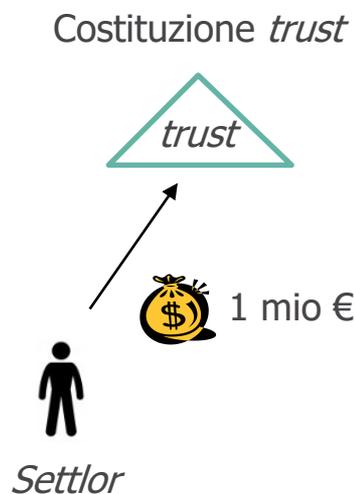
- Ai fini della determinazione del reddito di capitale (tassato ai fini IRPEF in capo ai beneficiari) è necessario che «*sia operata una **distinzione** tra la quota di attribuzione riferibile:*
 - *al «**patrimonio**», costituito dalla **dotazione patrimoniale** iniziale ed ogni eventuale successivo «trasferimento» effettuato dal Disponente (o da terzi) a favore del trust;*
 - *al «**reddito**», costituito da ogni provento conseguito dal trust, compresi i redditi eventualmente reinvestiti o capitalizzati nel trust stesso» (Circolare AdE n. 34/2022)*
- Possibilità di utilizzare «*apposita documentazione contabile ed extracontabile (ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, rendicontazioni bancarie, finanziarie, ecc.)*»
- Necessità di tassazione ai fini dell'imposta di donazione della dotazione iniziale quale preconditione per il riconoscimento quale «*patrimonio*» ai fini della determinazione del reddito di capitale? V. Circ AdE n. 34/2022 parr. 4.5 e 4.6

(segue)

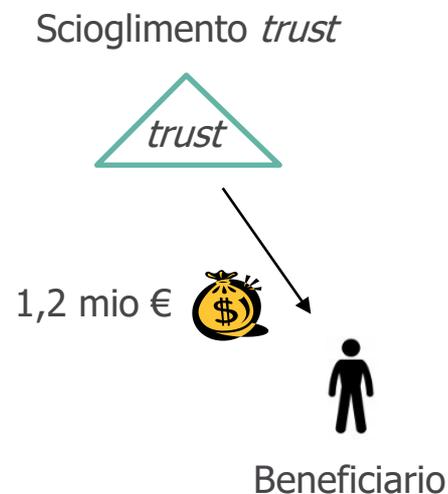


Determinazione del reddito capitale

Esempio da Circ. AdE n. 34/2022 par. 3.4



- acquisto bond (1 mio €)
- rimborso bond (1,2 mio €)

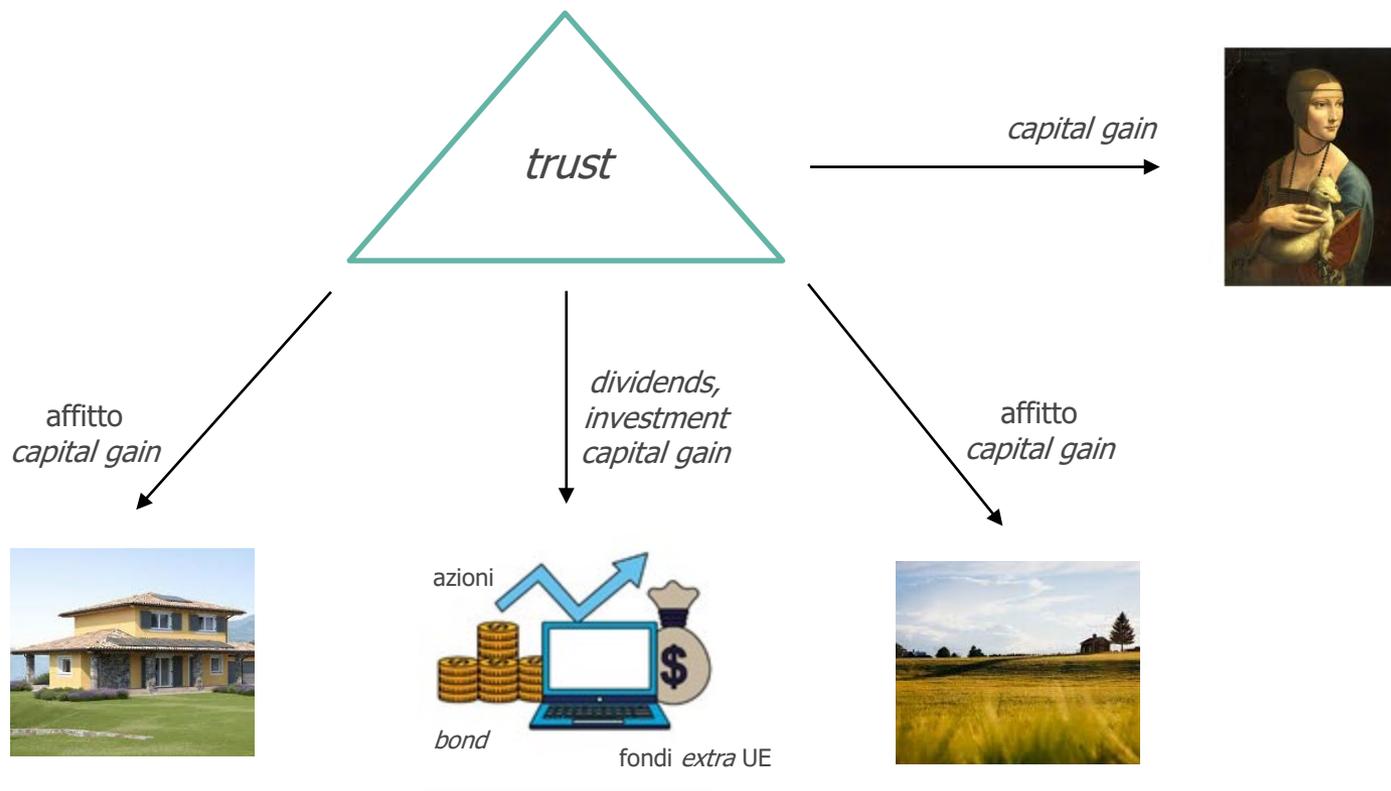


➤ e nella realtà?

(segue)



Determinazione del reddito capitale



(segue)



Determinazione del reddito capitale

- Inoltre «*ai fini della applicazione della presunzione, occorre rideterminare il reddito secondo la normativa italiana*»:
 - **non** dovrebbe quindi rilevare la **distinzione tra «income» e «capital»** tipica della prassi contabile anglosassone in materia di *trust*
 - altri significati? Non dovrebbe voler dire che i redditi attribuiti ai beneficiari sono rideterminabili come se fossero stati prodotti da un *trust* ITA (plusvalenze da immobili > 5 anni; base imponibile di taluni redditi determinata forfettariamente; non compensabilità redditi di capitale e minusvalenze, etc.)?
- Posto che i redditi di capitale sono **tassati per «cassa»** i redditi prodotti dal *trust* dovrebbero essere tassabili in capo al beneficiario solo ed entro il limite di quanto attribuito:
 - parrebbero quindi deducibili (*rectius*, non tassabili) le **spese di gestione del trust fund**
 - attenzione alle **indirect distribution**

(segue)



Determinazione del reddito capitale

- Non dovrebbe essere particolarmente complesso distinguere reddito vs patrimonio nelle ipotesi – scolastiche – di:
 - apporto di un **bene infungibile** (immobile, partecipazioni) e semplice godimento dello stesso (affitto, dividendi)
 - non dovrebbe costituire reddito imponibile l'**incremento di valore** dei beni apportati
 - apporto di un bene infungibile, vendita dello stesso e liquidazione del *trust*:
 - il bene conferito come viene valorizzato? (contabile? fiscale? Secondo Circ. n. 34/2022 riferimento, in linea generale, a costo/valore di acquisto da parte del disponente, anche «*allo scopo di evitare salti d'imposta ai fini delle imposte sui redditi*»)

(segue)



Determinazione del reddito capitale

- Nei casi di **attribuzioni parziali** e/o **beni fungibili** (es. denaro) – che rappresentano la normalità:
 - nel caso di denaro e altri beni fungibili in *trust* si dovrebbe ragionevolmente ritenere che operi una prioritaria attribuzione del reddito (Circolare AdE n. 34/2022 non risolutiva)
 - e se viene attribuito anche reddito di fonte ITA (già tassato in capo al *trust*)? Libertà di scelta in capo al trustee?
 - e in caso di trasferimento del *trust* in uno Stato *white-list* (ad esempio ITA)? Libertà di scelta in capo al trustee?
 - se viene attribuito reddito e patrimonio? Si consideri ad es. il caso della attribuzione di denaro e/o beni che ai fini della imposta sulle successioni hanno una base imponibile < al loro valore economico (immobili, partecipazioni in società non quotate) o sono esenti (partecipazioni di controllo *ex art. 3, comma 4-ter* TUSD)



Trust «non soggetto passivo»

Trust «non soggetto passivo»

- A mio avviso, **dimensione civilistica** e **fiscale** del *trust* **non** sempre **coincidono**:
 - presupposto dell'imposta sul reddito (sia delle persone fisiche che giuridiche) di cui agli artt. 1 e 72 del TUIR, rappresentato dal "(...) *possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6*"
 - utile riferimento interpretativo nell'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, ma applicabile in sede accertativa dall'Amministrazione finanziaria (nelle situazioni patologiche)
 - il minimo comune denominatore della **soggettività tributaria** dell'art. 73, TUIR: anche i *trust* dovrebbero essere riconducendoli tra le "*altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario ed autonomo*"
 - l'art. 2 della Convenzione de l'Aja, dopo aver precisato nel comma 2 le caratteristiche dei *trust* che rientrano nell'ambito applicativo della detta Convenzione prosegue al comma 3 precisando che: "*Il fatto che il disponente si riservi certi diritti e poteri (...) non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust*"

(segue)



Trust «non soggetto passivo»

- Due ipotesi:
 - da un lato, casi - tendenzialmente patologici – di *nominee agreement* aventi la mera denominazione di *trust* (il *trustee* è, di fatto, un mero interposto prestanome tenuto a seguire le istruzioni dei mandanti) ove è lecito dubitare che ricorrano quei requisiti minimi affinché l'ordinamento attribuisca rilevanza all'effetto segregativo e, quindi, all'esistenza stessa del *trust*
 - dall'altro lato, non si può escludere che – al di fuori dei casi patologici – esistano ipotesi di *trust* che – sebbene perseguano interessi **meritevoli di tutela** e risultino compatibili con le regole e i principi stabiliti dall'intero sistema giuridico privatistico italiano – **non** siano, tuttavia, riconducibili secondo il nostro ordinamento tributario, ad un fenomeno di **soggettività tributaria**
- il disallineamento parrebbe riconosciuto dalla Circ. AdE n. 34/2022 (con riferimento alle posizioni beneficiarie *vested in possession*)

(segue)



Trust «non soggetto passivo»

– Se *trust* «**non soggetto passivo**»:

- **tassazione** in capo a **interponente** (IRPEF/26%) dei redditi (ad es. finanziari) realizzati nei singoli periodi d'imposta con riferimento al patrimonio finanziario intestato formalmente al *trust* (oltre al pagamento dell'IVAFE)
- **irrilevanza** ai fini delle imposte dirette delle successive **attribuzioni di reddito** effettuate
- **da gestire operatività** per gli **intermediari finanziari** (v. Risposta n. 111/2020 e Comunicazione ABI 8 novembre 2022)

(segue)



Trust «non soggetto passivo»

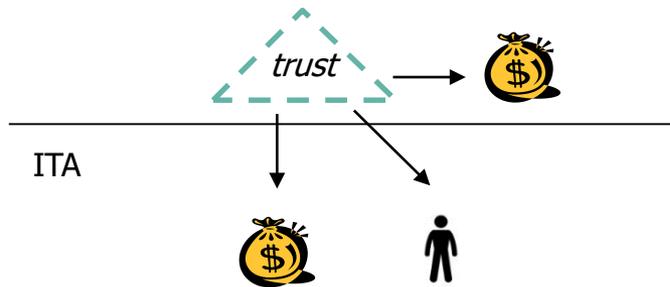
- Circ. AdE n. 34/2022 in tema di imposte di successioni/donazioni:
 - parrebbe **disconoscimento civilistico del trust** anche in casi non patologici (tema coordinamento *ex art. 48 TUSD* per i «*divieti a carico di terzi*»)
 - assolutamente condivisibile il motivo di cautela fiscale (tassazione ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni non solo della dotazione iniziale ma anche dei redditi medio tempore realizzati dall'interponente), ma
 - **interpretazione** dell'AdE che, a mio avviso, andrebbe **meglio precisata**:
 - le **dimensioni civilistica e fiscale non coincidono**
 - i **beneficiari del trust** possono essere – sul piano qualitativo e quantitativo – **diversi dagli eredi** dell'interponente
 - a favore degli **eredi non** si realizza alcun **trasferimenti di beni o diritti** (v. art. 8 TUSD e art. 2, commi 48 e 49 del D.L. 262/2006)



Neo-residenti art. 24-*bis* T.U.I.R.

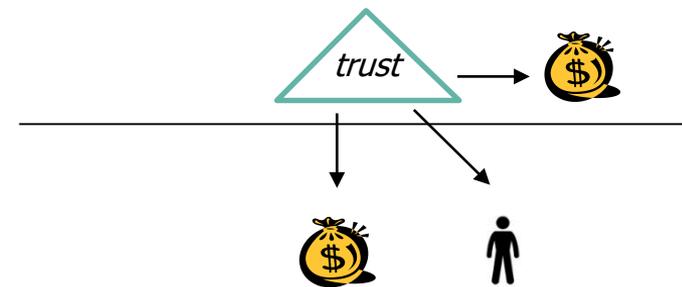
Regime neo-residenti

Trust interposto



- *Look through approach*
- No RW

Trust opaco



- Redditi di fonte estera coperti da *flat tax* € 100k
- No RW



Grazie.
Stefano Massarotto

F | R | M | FACCHINI
ROSSI
MICHELUTTI
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO